REGOLAMENTO (CEE) N. 2098/69 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1969

che completa il regolamento (CEE) n. 1669/69 relativo a talune misure da adottare nel settore dello zucchero a seguito della svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1669/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore dello zucchero a seguito della svalutazione del franco francese (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1766/69 (3), si devono riscuotere importi di compensazione all'atto di tutte le esportazioni verso i paesi terzi dello zucchero originario della Francia ;

considerando che lo zucchero prodotto in eccedenza della quota massima, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4), modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 1393/69 (5) e (CEE) n. 1398/69 (6), deve essere esportato verso i paesi terzi senza restituzione comunitaria ;

considerando che gli importi di compensazione sono stati previsti tenuto conto dei differenti livelli di prezzo esistenti in Francia da un lato, e negli altri Stati membri dall'altro ; che per lo zucchero in questione in conseguenza del suo solo sbocco ammesso, il livello del prezzo si deve allineare al livello del prezzo del mercato mondiale qualunque sia la sua provenienza ; che, pertanto, la riscossione di un importo di compensazione all'atto dell'esportazione dello zucchero prodotto in eccedenza della quota massima non si dimostra giustificata ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1669/69 è aggiunto il seguente comma :

« Tuttavia, non viene riscosso nessun importo di compensazione per lo zucchero prodotto in eccedenza della quota massima esportato verso i paesi terzi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 214 del 25. 8. 1969, pag. 4.
(3) GU n. L 226 del 6. 9. 1969, pag. 21.
(4) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(5) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 1.
(6) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.